



Comune di Foagli
Provincia di Genova

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/10/2015
Pubblicata dal 7 al 22 ottobre 2016
In vigore dal 23 ottobre 2016

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Costituzione, al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 225 del 14 marzo 2006, ad oggetto: "Semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie. Sospensione temporanea di procedure in materia di Polizia Mortuaria" ed alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24, come modificata dalla Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 4 e relativo Regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

NOTE all'articolo 1:

Il testo unico delle leggi sanitarie è stato approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 1934, supplemento ordinario; in vigore dal 24 agosto 1934. La polizia mortuaria è trattata al titolo VI, articoli da 337 a 343; la previsione di specifici regolamenti e la materia delle sanzioni c.d. innominate è trattata all'art. 358, interessato a modifica dall'art. 16 D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999, supplemento ordinario.

Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, esibizione straordinaria; in vigore dal 21 aprile 1942 (Il libro III era già in vigore dal 28 ottobre 1941). Il libro terzo reca "Della proprietà", il suo titolo I reca "Dei beni", il capo II reca "Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici"; gli articoli di riferimento sono quelli da 822 a 829.

Il regolamento di polizia mortuaria è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12

ottobre 1990, supplemento ordinario; in vigore dal 27 ottobre 1990.

Articolo 2 Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla normativa vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Per i servizi di polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali, gestiti nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., le funzioni e l'organizzazione e le condizioni di erogazione del servizio, la verifica dei risultati, ove integrative del presente Regolamento, sono stabilite rispettivamente dal consiglio comunale per le funzioni e l'organizzazione e dal contratto di servizio e carta dei servizi per le altre.

Articolo 3 Responsabilità

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4.- Per i rapporti con il comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 4.

Articolo 4

Presunzione di legittimazione

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli (lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiteranno, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5

Servizi gratuiti ed a pagamento

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente.

- a) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
- b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
- c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario decennale di rotazione;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché delle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non

intervengano entro quattro giorni dal decesso. Vanno considerati atti di interesse per la salma tutte le manifestazioni che normalmente i familiari possono porre in essere a seguito di un decesso, quali, a titolo meramente esemplificativo, la diffusione di necrologi, la richiesta di riti ed onoranze funebri, la fornitura di corredo floreale, la richiesta di erezione di monumenti funebri ed ogni altro comportamento che costituisca indicatore oggettivo di interesse per la salma e di partecipazione al lutto.

Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, qualunque sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tutti gli stessi.

5.- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegato "A" al presente regolamento, e che costituisce atto fondamentale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera f) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

6.- Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

7.- Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

8.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

9.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati;

10. - Per tutti i servizi a pagamento previsti dal presente Regolamento è ammesso, per i richiedenti che dichiarino di trovarsi in una situazione di difficoltà economica, il pagamento rateale con le seguenti modalità:

- a) per importi dovuti inferiori e/o uguali a Euro 1.500,00: fino ad un massimo di quattro rate trimestrali;
- b) per importi compresi tra Euro 1.501,00 ed Euro 3.000,00 fino ad un massimo di otto rate trimestrali;

- c) per importi dovuti superiori a 3.000,00 Euro fino ad un massimo di dodici rate trimestrali;
- d) per importi dovuti superiori e/o uguali a Euro 10.000,00 per i quali viene richiesto il pagamento dilazionato deve essere presentata fideiussione a garanzia.

L'importo della prima rata va versato entro venti giorni dalla redazione dell'atto di concessione o atto comunque denominato da cui deriva l'obbligo al pagamento.

Sulle somme ammesse a pagamento rateale è applicato il saggio di interesse legale vigente alla data di emanazione dell'atto da cui deriva l'obbligo al pagamento, annualmente rivalutato in base a quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto.

11. - Le tariffe relative ai servizi a pagamento, riportate nell'allegato "A", sono soggette a periodica revisione ed eventuale modifica da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto Comunale. L'atto di Giunta Comunale che modifichi le tariffe stesse comporta l'automatico aggiornamento della tabella suddetta senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi, e dovrà essere tempestivamente comunicato al Responsabile dei servizi cimiteriali.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e, ove esistente, del gestore dei servizi cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in/di ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO II

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in

feretro avente le caratteristiche stabilite dalla normativa statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale incaricato dal soggetto titolare della struttura. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 8

Modalità del trasporto e percorso

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, fatto salvo quando ciò sia conseguente all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992.

5.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 9

Orario dei trasporti

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini ed informazioni al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'Azienda sanitaria locale, ove necessario.

Articolo 10

Riti religiosi o civili

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 11

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia

ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 12

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1.- Il trasporto di salme nell'ambito del comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal comune a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 13

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto, sia nel territorio comunale che fuori di esso, di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 258 del 14 marzo 2002, ad oggetto "Autorizzazione in materia di Polizia Mortuaria"

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 14

Trasporto di salma in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luogo privato

1.- Il trasporto di salme in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luogo privato, dal luogo ove è avvenuto il decesso all'Obitorio o al deposito di osservazione, è effettuato secondo le modalità di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. E' in facoltà del Comune, per quanto previsto dal comma precedente, stipulare apposita convenzione con Impresa di Onoranze Funebri munita delle prescritte autorizzazioni.

Articolo 15

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1.- Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2.- L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

3.- Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II

CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I

CIMITERI

Articolo 16

Elenco cimiteri

1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

Centrale:

- S. Martino (Zoagli centro)

Frazionali:

- S. Ambrogio (Frazione S. Ambrogio)
- Semorile (Frazione Semorile)
- S. Pietro di Rovereto (Fraz. S. Pietro)

2.- Si dà atto che nel Comune non esistono Cimiteri particolari. L'impianto e l'esercizio di cimiteri particolari è vietato, comportando le violazioni dell'articolo 340 o dell'articolo 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché quanto previsto dall'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

Articolo 17

Disposizioni generali – Vigilanza

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, qualunque la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica

10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5.- Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Il dirigente del competente servizio dell'Azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 18

Reparti speciali nel cimitero

1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si da' atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'Azienda Sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 19

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del comune;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune;
- c) le salme di persone non residenti nel Comune di Zoagli al momento del decesso e non ivi decedute, ma che vi erano nate o che, ovunque nate, vi erano state residenti in vita per almeno 30 anni ininterrottamente.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che, al momento del decesso, risultino concessionarie o titolari per la riserva di cui all'articolo 93 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia o per collettività.

3.- Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

5.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 18, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

Articolo 20

Ammissione nei cimiteri frazionali

1.- Nei cimiteri siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti e con i medesimi criteri di cui al precedente articolo 19, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori frazionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 21

Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali, la cui tariffa è stabilita nell'Allegato "A".

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture ad inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5.- In attesa di approvazione del piano regolatore cimiteriale di cui al comma 4) del presente articolo, il Sindaco, con propria ordinanza, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 22

Piano regolatore cimiteriale

1.- Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale adotta un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

3.- Nella elaborazione del piano, il responsabile del servizio di polizia mortuaria - di concerto con il responsabile del Servizio Tecnico - deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
- g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- h) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- f) aree destinate alla dispersione delle ceneri;
- g) cellette ossario;
- h) nicchie cinerarie;
- i) ossario comune;
- l) cinerario comune.

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata. Tale planimetria dovrà essere approvata, in unico provvedimento, dal Consiglio Comunale unitamente all'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale nei termini stabiliti al comma 1 del presente articolo.

6.- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Le aree destinate alla dispersione delle ceneri hanno, in ogni caso, il carattere di sepolcri privati ai sensi e per gli effetti del Capo XVIII decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

7.- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

8.- Almeno ogni 10 anni, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23 Inumazione

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree in concessione.

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione

dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 24

Cippo

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, aggiuntivo rispetto a quello concernente l'inumazione ed il conseguente mantenimento della sepoltura per tutto il periodo di rotazione e, comunque, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua entrata in vigore, con ordinanza del sindaco

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 25

Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o dal comune, in cui siano conservate le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3.- A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza: m. 2,25,

altezza: m. 0,70 e

larghezza: m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda che trattisi di tumulazione laterale o frontale,

lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 26

Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2.- La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a due anni, rinnovabili eccezionalmente per un ulteriore anno e quindi fino ad un totale di tre anni.

4.- Il canone di utilizzo è calcolato in periodi di 90 giorni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione e le frazioni di periodi di 90 giorni sono computate come periodo intero.

5.- Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una futura concessione.

6.- A garanzia, è, inoltre, richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

7.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro trenta giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

8.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

9.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a

deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

10.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27 Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre.

3.- Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali

5.- Trova, comunque, piena applicazione l'articolo 31.

Articolo 28 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.- Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 6.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio ed all'ingresso di ogni singolo Cimitero, con congruo anticipo e comunque almeno trenta giorni prima del loro inizio.

Articolo 29

Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso in altro cimitero o per cremazione.

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dal registro delle cause di morte tenuto dalla competente Azienda sanitaria locale, se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'Azienda sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'Azienda sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'Azienda sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

6.- Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dall'allegato "A", da corrisponderci anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

Articolo 30

Estumulazioni

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, od ad esse equiparate, quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni, od allo scadere della concessione a tempo determinato inferiore a 99 anni o, nelle concessioni a tempo determinato di durata pari o superiore a 99 anni od a tempo indeterminato, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni; sono prima della scadenza della concessione tutte le altre.

3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:
-a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;

-su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo pretorio comunale ed all'ingresso di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 31, che si rinvencono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

7.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa asportazione della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

8.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

10.- Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Articolo 31

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie (effettuate prima della scadenza del turno ordinario di inumazione previsto dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990 nel caso di inumazione, o prima della scadenza del periodo concessorio nel caso di tumulazione) sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste dall'allegato "A", da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, preferibilmente, avviate alla calcinazione anche collettiva a sensi dell'articolo 38, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata

a tumulazione già in concessione.

3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 32

Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 33

Disponibilità dei materiali

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi: con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.

2.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono

essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 34

Disposizioni di carattere generale - richiamo normativo

1.- In materia di cremazione, di affidamento dell'urna cineraria e dispersione delle ceneri, si applicano le norme:

- a) di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130;
- b) di cui alla Legge Regionale 4 luglio 2008 n. 24 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 4;
- c) di cui al Regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1;
- d) integrative e di dettaglio di cui ai commi seguenti.

2.- Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile, ovvero, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interrramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Legge Regionale 4 luglio 2007, n. 24, del Regolamento regionale 11 marzo 2008 n. 1, nonché di quelle integrative del presente regolamento.

3.- Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione dei dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

4.- A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con la dispersione o l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

6.- E' istituito il registro delle ceneri affidate e disperse di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1, in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri di cui ai successivi articoli, secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 1) del Regolamento regionale 11 marzo 2008 n. 1.

7.- Il Comune cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla

cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Tale verbale, che riporta la data ed il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio ed un'altra dall'affidatario dell'urna, la quale ultima, in caso di trasporto, costituisce documento di accompagnamento..

Articolo 35

Dispersione delle ceneri

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto risultante da testamento o da altra disposizione scritta, è ammessa, secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 e secondo quanto meglio precisato negli articoli che seguono:

- a) all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco;
- b) in natura;
- c) in aree private, con il consenso dei proprietari;
- d) in mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

2.- La dispersione delle ceneri in natura non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 4 del Regolamento Regionale 11 marzo 2008, n. 1, la dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili.

3. - La dispersione delle ceneri in aree private, nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24, deve avvenire esclusivamente all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro.

4. - La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi o nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, in applicazione dell'art. 4 comma 5 della Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24, e deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. E' vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

5. - La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.

6. - La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente.

7. - Allo scopo di individuare in modo inequivoco le aree del territorio comunale in cui è consentita la dispersione delle ceneri secondo quanto prescritto dai precedenti commi 2) e 6), dovrà essere predisposta apposita planimetria sulla quale verranno evidenziate le aree stesse. Tale planimetria dovrà essere predisposta dal competente Servizio Tecnico del Comune, di concerto con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, e sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nell'attesa di tale adempimento, per ogni singola richiesta di dispersione delle

ceneri in natura dovrà individuarsi l'area con apposita ordinanza del Sindaco, nel rispetto, per quanto possibile e consentito dalla vigente normativa e dallo stato dei luoghi, delle volontà eventualmente espresse dal defunto

8. - Per l'individuazione della zona in cui non è consentita la dispersione delle ceneri in mare, ai sensi del precedente comma 5), il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria richiederà all'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita cartografia indicante i tratti di mare soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione nonché attestazione relativa al periodo di effettuazione dei prelievi. Nelle more di tale adempimento ogni autorizzazione di dispersione delle ceneri in mare sarà soggetta al preventivo nulla osta della suddetta Agenzia Regionale.

9.- La dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 e dell'art. 4 del Regolamento Regionale 1 marzo 2008, n. 1, è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune, e comunque in presenza del soggetto incaricato dal Comune, individuato dalla Giunta Comunale con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui all'art. 48, comma 3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267. La dispersione è annotata in una apposita sezione del registro dell'affidamento delle ceneri.

10.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

Articolo 36

Affidamento dell'urna cineraria

1.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

2.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

3.- I soggetti di cui all'art. 34, comma 2 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali

- variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

4.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 37

Autorizzazione alla sepoltura di urne

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 38

Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

1.- Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 60 o giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 6.

3.- A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata

l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete al responsabile dei servizi di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 39 Orario

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco con propria Ordinanza, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 40 Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 41 Divieti speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 42

Riti funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico o comunque a corteo funebre sulla pubblica via, deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia municipale ed al gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 43

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio tecnico, di concerto con il responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5.- Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 4.

6.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

7.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e abbiano radicamento non eccedente un raggio di 40 centimetri. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

8 - Le lastre di chiusura, comunemente denominate lapidi, dei loculi e cellette ossario e per urne cinerarie concessi in uso secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, sono di colore bianco e vengono forniti dal Comune - privi di iscrizioni, da realizzarsi a cura e spese del concessionario e secondo le modalità stabilite nel presente articolo - all'atto della concessione in uso del loculo o celletta.

Articolo 44

Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio tecnico li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 45 **Materiali ornamentali**

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del servizio tecnico od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 32, in quanto applicabili.

TITOLO III **CONCESSIONI**

CAPO I **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Articolo 46 **Sepulture private**

1.- Per le sepulture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 21 e seguenti e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune. Nelle more dell'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale ogni singola eventuale istanza in tal senso potrà essere autorizzata dal Sindaco con ordinanza previo rilascio di apposita autorizzazione edilizia da parte del competente Servizio Tecnico comunale.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3 - Possono altresì essere concessi in uso con le modalità e per gli scopi di cui al precedente comma 2 i manufatti già esistenti e per i quali sia stata pronunciata la decadenza della originaria concessione ai sensi degli artt. 58 e 59 del presente Regolamento, ovvero sia intervenuta l'estinzione di cui all'art. 60 del Regolamento stesso e che siano stati restituiti alla disponibilità del Comune.

4 - Nel caso previsto al precedente comma 3, è fatto obbligo al concessionario di provvedere, se necessario ad insindacabile giudizio del Comune, al restauro dei manufatti ed opere, assumendo a suo carico i conseguenti oneri; di tale obbligo sarà fatto constare nell'atto

concessorio.

5 - Oltre all'onere per il restauro di cui al precedente comma 4, nel caso di concessione di manufatti restituiti alla disponibilità del Comune a seguito di decadenza o estinzione, è dovuto il pagamento del canone concessorio nella misura che sarà stabilita volta per volta dalla Giunta Comunale previa apposita perizia estimativa da redigersi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale o a mezzo di Professionista incaricato, che tenga conto, oltre che della capienza di posti - salma del manufatto, anche del suo eventuale valore sotto l'aspetto monumentale ed architettonico.

6.- Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

7.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (bilocoli, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

8.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

9.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

10.- La concessione è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, cui compete l'istruttoria dell'atto.

11.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

12.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

13.- E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

14.- Per le collettività di appartenenti a minoranze linguistiche o di appartenenti a religioni specifiche, trova applicazione la possibilità di concessione, pur sempre a titolo oneroso, ma secondo un canone annuo, riscuotibile anche in unica soluzione, concernente l'uso e la gestione del cimitero, nonché per il recupero delle spese generali cimiteriali, di apposita area individuata nel piano regolatore cimiteriale, secondo tariffa di volta in volta stabilita dalla giunta comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Articolo 47

Durata delle concessioni

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- La durata massima è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 25 anni gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali;

3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta e qualora ciò sia previsto dal piano regolatore cimiteriale per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa;

4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

Articolo 48

Modalità di concessione

1.- La sepoltura individuale di cui al secondo comma, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 47, può concedersi solo in presenza:

- della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
- dei resti o ceneri per gli ossarietti;
- delle ceneri per le nicchie per urne.

2.- L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. - E' ammesso il diritto di scelta unicamente con riguardo alla fila di loculi, cellette, ossari ecc. e non anche al posto nell'ordine di fila, compatibilmente con la disponibilità dei posti e dietro pagamento di un onere aggiuntivo alla concessione come stabilito nel tariffario allegato sub "A", oltre ai casi previsti dal successivo art. 53, comma 3.

4.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune o al gestore del cimitero secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5.- La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di persona vivente, di età superiore ai 70 anni, avente i requisiti di cui 19 del presente Regolamento. In questo caso la concessione avrà durata di 30 anni decorrenti dalla data di versamento della tariffa prescritta, e la sepoltura rimarrà prenotata fino alla data di

morte del richiedente. Nel caso il richiedente sia ancora in vita alla scadenza della concessione, la stessa potrà essere rinnovata, su richiesta, alle stesse condizioni previo nuovo pagamento dei diritti stabiliti;

6.- Eventuali ulteriori deroghe a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo dovranno essere oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ove siano previste le modalità per la concessione di sepolture c.d. "a futura salma" al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 5), l'individuazione della tipologia e dell'ubicazione delle sepolture oggetto di tale eccezionale modalità di concessione (siano esse già esistenti, eventualmente anche in stato di abbandono, o di nuova costruzione), nonché le relative tariffe, la durata e decorrenza della concessione e le eventuali cause di decadenza o le modalità di rinuncia;

7. - E' ammessa la concessione in uso di sepoltura, alle condizioni di cui al primo comma, in loculo già occupato da salma ivi tumulata da oltre 20 anni - previa la riduzione e raccolta dei resti della salma già tumulata in cassetta o la cremazione dei resti stessi e raccolta delle ceneri in apposita urna - con il contestuale inserimento della cassetta od urna unitamente al feretro contenente la salma oggetto della nuova concessione (c.d. "riduzione resti con recupero posto salma"). In tale caso la concessione precedentemente stipulata per la salma già tumulata, qualunque ne fosse la durata residua, si intende decaduta e sostituita dal nuovo atto di concessione che verrà stipulato; la nuova concessione avrà scadenza nel termine già stabilito nella precedente concessione. L'atto concessorio sarà stipulato facendo esplicita menzione sia della salma oggetto della nuova concessione che dei resti o ceneri del defunto originariamente inseriti nel loculo oggetto della concessione stessa. Sono dovuti in tale caso i diritti stabiliti dal tariffario allegato sub "A" al presente regolamento.

8. - La concessione di cui al precedente comma 7 è ammissibile unicamente nel caso in cui la persona già tumulata e quella di cui viene successivamente richiesto l'inserimento nello stesso loculo fossero in vita coniugi o legati da rapporti di parentela come definiti degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile, o anche nel caso di "convivenza" da valutarsi di volta in volta in relazione alla documentazione presentata. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

9. - In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 19 comma 1), la concessione di cui al precedente comma 7) è ammissibile anche nel caso in cui il defunto, per la cui salma viene richiesto l'inserimento in loculo già concesso, non fosse nato ne' residente in Zoagli al momento del decesso, ne' vi avesse risieduto in vita, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 8);

10. - Nel caso di loculi doppi, tripli o comunque a più posti salma, che a suo tempo fossero stati concessi con la possibilità di inserimento di future salme, è consentito l'inserimento di salme fino al raggiungimento della capienza del sepolcro, previa richiesta del concessionario e verifica della capacità e della rispondenza alle norme igienico - sanitarie. E' dovuto in tale caso un importo come stabilito dal tariffario allegato sub "A" e viene stipulata una appendice al contratto di concessione originariamente stipulato ferma restando la scadenza dello stesso.

11.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lettera b) dell'articolo 46, è data in ogni tempo secondo la

disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

Articolo 49

Uso delle sepolture private

1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 47 e 48, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato – esclusivamente – alla persona del concessionario - fondatore del sepolcro - e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

5.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

6.- L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. del fondatore del sepolcro, titolare della concessione, depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

7.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto, senza titolo a ripetizione delle somme

eventualmente già versate.

9.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *iure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

10.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

11.- All'atto ogni inserimento di salme, resti o ceneri nelle sepolture private oggetto del presente articolo, è fatto obbligo al concessionario, salvo il rispetto di tutte le altre condizioni ivi previste e di quelle prescritte da norme di legge e regolamentari, effettuare comunicazione in forma scritta o telematica al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ai fini dell'aggiornamento degli atti comunali e della verifica del rispetto di tutte le condizioni stabilite nell'atto concessorio. .

Articolo 50

Manutenzione, canone periodico, affrancazione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3.- Nelle sepolture private costruite dal comune o dal gestore del cimitero e in quelle la cui tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune o il gestore del cimitero può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere periodicamente, con cadenza annuale, apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione o di altri criteri di ripartizione, definiti con l'atto con cui il comune o il gestore del cimitero assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

4.- In ogni caso, sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

5.- Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per tre anni determina la decadenza dalla concessione.

6.- Il consiglio comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 3 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo, cioè il versamento anticipato in unica

soluzione della somma capitalizzata, per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare, le quali devono essere determinate in modo da assicurare negli esercizi futuri un'entrata idonea alla copertura dei costi prevedibili per la residua durata della concessione. Trovano applicazione le disposizioni del titolo IV, libro III del codice civile ed, in particolare, l'art. 971 codice civile, per quanto applicabili.

7.- Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 51

Costruzione delle opere – Termini

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 63 ed alla esecuzione delle opere relative entro due anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3.- Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 52

Divisione, Subentri

1.- Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2.- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3.- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703

codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

7.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 49 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 180 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune e del gestore del cimitero.

8.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 49, che assumono la qualità di concessionari.

9.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10.- Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

11.- Trascorso il termine complessivo di tre anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

12.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 49, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 53

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni - Inserimento salme, resti o ceneri in loculi già concessi a perpetuità

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o resti mortali o ceneri, o quando, essendo stata occupata, la salma o resti mortali o ceneri siano trasferiti in altra sede, sia in ambito comunale che fuori Comune. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

- 80% della somma pagata se la rinuncia è fatta entro 1 anno dalla concessione

- 65% della somma pagata se la rinuncia è fatta entro 5 anni dalla concessione
- 50% della somma pagata se la rinuncia è fatta entro 10 anni dalla concessione
- 35% della somma pagata se la rinuncia è fatta entro 20 anni dalla concessione
- 20% della somma pagata se la rinuncia è fatta entro 30 anni dalla concessione
- nulla è dovuto se la rinuncia è fatta oltre 30 anni dalla concessione

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

3.- In parziale deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, è ammessa la rinuncia a concessione contestuale alla scelta di nuovo loculo qualora, in occasione del decesso del coniuge, del parente fino al secondo grado in linea retta (padre e figlio, nonno e nipote) o del collaterale (fratello o sorella) di persona la cui salma è già tumulata in uno dei cimiteri comunali, venga richiesta una nuova concessione allo scopo di inserire la salma già tumulata nel loculo libero situato nella fila immediatamente superiore, inferiore o di lato accanto a quella del parente defunto. In tale caso e compatibilmente con le disponibilità di posti, si procede a nuova concessione sia per il defunto che per la salma già tumulata per cui si richiede lo spostamento, calcolando per quest'ultima l'onere concessorio in base al tariffario in vigore con la detrazione del rimborso calcolato con le modalità di cui al precedente comma 1. Si applica la maggiorazione per diritto di scelta di cui al precedente art. 48 comma 3.

4. - Nel caso di inserimento di ulteriore salma, resti o ceneri (con eventuale contestuale riduzione della o delle salma/e già ivi tumulata/e) in loculo a suo tempo concesso a perpetuità, il contratto di concessione perpetua si intende decaduto di diritto e verrà sostituito con una nuova concessione di durata trentennale che ricomprenda sia la salma o le salme già tumulate che le salme, ceneri o resti di nuovo inserimento, da stipularsi con le modalità e le tariffe di cui al presente Regolamento.

Articolo 54

Rinuncia a concessione di aree libere

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

3.- Trova applicazione il comma 2 dell'articolo precedente.

Articolo 55

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 46, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3.- Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4.- Trova applicazione l'articolo 54, comma 2.

Articolo 56

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero di cui all'articolo 46, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.

3.- Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'articolo 55, comma 3.

4.- Trova applicazione l'articolo 54, comma 2.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 57

Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Articolo 58

Decadenza

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 18;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 49, comma 8;
- e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 50, comma 5;
- f) quando per prolungato abbandono i manufatti costituiscano causa di pericolo per la pubblica incolumità;
- g) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 49, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- h) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione

a termini dell'articolo 52 o vi sia l'estinzione della famiglia;

- i) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, incluso il mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di canone concessorio nei termini stabiliti.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)* e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 59

Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. - La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. - Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. - Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo, in quanto reperibili.
4. - Dopo di che, il comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.
5. - L'Ufficio Tecnico Comunale stabilisce di volta in volta il valore del manufatto eventualmente recuperato ai fini di una sua successiva nuova assegnazione.

Articolo 60

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per

la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 61 Accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.

3.- L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 40 a 42 in quanto compatibili.

Articolo 62

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. modif. mancando una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, essendo questa già avvenuta con l'impianto del cimitero al cui interno avviene la costruzione del

manufatto edilizio.

2.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme, nonché di cassette per resti od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono 11 posti per cassette di resti ossei o 16 posti per urne cinerarie.

3.- Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo o posto ossario in più, del canone di tariffa.

4.- Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,51.

5.- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6.- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7.- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

8.- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

10.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

11.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.

Articolo 63

Responsabilità - Deposito cauzionale

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 61, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3.- Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 64

Recinzione aree - Materiali di scavo

1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio tecnico comunale.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile del servizio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 65

Introduzione e deposito di materiali

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio tecnico comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 66

Orario di lavoro

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio tecnico comunale o, quando non previsto, dal vigente regolamento di polizia locale.

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria, d'intesa con il gestore del cimitero, ove distinto dal comune.

Articolo 67

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 68

Vigilanza

1.- Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 61 e 63, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 63, comma 3.

Articolo 69

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave e/o si configuri quale reato penale, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 70

Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie

1.- Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni

comunitarie vigenti nelle materie da esso regolate.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 71

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1.- All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2.- Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3.- E' altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

Articolo 72

Catasto cimiteriale e registrazioni

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 73

Annotazioni in catasto cimiteriale

1.- Sul catasto cimiteriale viene annotato ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 74

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

Articolo 75

Schedario dei defunti

1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici;

2.- Il servizio di polizia mortuaria od il gestore del cimitero, ove distinto dal comune, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 72 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 76

Scadenario delle concessioni

1.- Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3.- Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4.- Le disposizioni di cui all'articolo 58 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.- Gli adempimenti di cui all'articolo 52, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 78

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente cui sia attribuito l'incarico di responsabile del servizio di polizia mortuaria, per i comuni privi di figure dirigenziali, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria, o al dipendente individuato ai sensi del comma precedente per i comuni privi di figure dirigenziali,, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

Articolo 79

Concessioni pregresse

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 77, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della

concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 80

Sepulture private a tumulazione progressive - Mutamento del rapporto concessorio

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2.- La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.

3.- Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4.- E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Articolo 81

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1.- Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 82

Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune

1.- Gli affidatari della gestione di uno o più cimiteri, in esito a quanto previsto dall'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente regolamento, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al comune.

2.- Ove il gestore realizzi con proprie risorse la costruzione di manufatti da cedere in uso:

a) se la durata della cessione in uso è pari o inferiore alla residua durata dell'affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto unicamente dal legale rappresentante del

- soggetto gestore o da suo delegato. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di competenza del gestore;
- b) se la durata della cessione in uso è superiore alla residua durata dell'affidamento del servizio, il relativo contratto è sottoscritto sia dal legale rappresentante del soggetto gestore o da suo delegato, che dal comune. I corrispondenti introiti, anche di carattere pluriennale, sono di competenza del gestore per la parte proporzionalmente di propria competenza e, per la parte eccedente, accantonati in apposito fondo a destinazione vincolata. Al termine dell'affidamento, il fondo vincolato di cui sopra è trasferito al soggetto gestore subentrante, il quale dovrà farsi carico di corrispondere al soggetto gestore uscente un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati;
- c) in caso di fallimento o altra situazione d'insolvenza, comunque denominata, o altro provvedimento che impedisca al gestore del cimitero la prosecuzione degli obblighi assunti col comune e con gli utenti, fatte salve le azioni giudiziarie, il comune è tenuto a subentrare negli obblighi in essere, direttamente o in una delle forme di gestione consentite dall'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif, usufruendo delle forme di garanzie di cui alla lettera d) che segue;
- d) sia nel caso di cui alla lettera a), che b), che precedono, quale forma di garanzia per l'amministrazione comunale eventualmente subentrante nelle obbligazioni disattese da parte del gestore, è costituita apposita fidejussione, di importo non inferiore al 50% del costo di costruzione dei fabbricati quale risulta dal bilancio del gestore. Nel caso della lettera b) che precede, la fidejussione, calcolata come sopra, è incrementata del 100% del valore del fondo a destinazione vincolata individuato nella citata lettera b).

3. Nel contratto di servizio, saranno definiti gli standard di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.

Articolo 83

Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.*bis* decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

3.- Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione ed ogni atto conseguente si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 84

Clausola di adeguamento

1.- Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si

intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Articolo 85 **Abrogazioni**

1.- Con la definitiva entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- 1) il Testo Unico del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione del Podestà in data 18 luglio 1942, n. 59 e le successive modificazioni ed integrazioni allo stesso;
- 2) la deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 2001, n. 75, ad oggetto "Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria - Richiesta loculo in deroga alle vigenti disposizioni - Provvedimenti"
- 3) la deliberazione della Giunta Comunale 11 febbraio 2002 n. 16, ad oggetto "Rimborsi per retrocessione al Comune di Concessioni Cimiteriali. Parziale modifica della delibera del Podestà n. 59 del 18.07.1942 e delibera Consiliare n. 15 del 17.03.1998"
- 4) ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.

SOMMARIO DEGLI ARTICOLI

TITOLO I.....	2
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1 Oggetto del regolamento	2
Articolo 2 Competenze	3
Articolo 3 Responsabilità	3
Articolo 4 Presunzione di legittimazione	4
Articolo 5 Servizi gratuiti ed a pagamento	4
Articolo 6 Atti a disposizione del pubblico.....	6
CAPO II FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	6
Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro	6
Articolo 8 Modalità del trasporto e percorso	7
Articolo 9 Orario dei trasporti.....	8
Articolo 10 Riti religiosi o civili	8
Articolo 11 Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione	8
Articolo 12 Trasporti in luogo diverso dal cimitero	9
Articolo 13 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	9
Articolo 14 Trasporto di salma in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luogo privato	9
Articolo 15 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio.....	10
TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	10
CAPO I CIMITERI.....	10
Articolo 16 Elenco cimiteri	10
Articolo 17 Disposizioni generali – Vigilanza	10
Articolo 18 Reparti speciali nel cimitero	11
Articolo 19 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	11
Articolo 20 Ammissione nei cimiteri frazionali.....	12
CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	12
Articolo 21 Disposizioni generali	12
Articolo 22 Piano regolatore cimiteriale	13
CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE	14
Articolo 23 Inumazione	14
Articolo 24 Cippo	15
Articolo 25 Tumulazione	15
Articolo 26 Deposito provvisorio.....	16
CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	17
Articolo 27 Esumazioni ordinarie.....	17
Articolo 28 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	17
Articolo 29 Esumazione straordinaria	18
Articolo 30 Estumulazioni	18
Articolo 31 Esumazioni ed estumulazioni a pagamento.....	19
Articolo 32 Oggetti da recuperare	20
Articolo 33 Disponibilità dei materiali.....	20
CAPO V CREMAZIONE	21
Articolo 34 Disposizioni di carattere generale - richiamo normativo	21
Articolo 35 Dispersione delle ceneri.....	22
Articolo 36 Affidamento dell'urna cineraria.....	23
Articolo 37 Autorizzazione alla sepoltura di urne	24
Articolo 38 Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate	24

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI	25
Articolo 39 Orario	25
Articolo 40 Disciplina dell'ingresso	25
Articolo 41 Divieti speciali	25
Articolo 42 Riti funebri	26
Articolo 43 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture	27
Articolo 44 Fiori e piante ornamentali.....	27
Articolo 45 Materiali ornamentali.....	28
TITOLO III CONCESSIONI	28
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	28
Articolo 46 Sepolture private	28
Articolo 47 Durata delle concessioni.....	30
Articolo 48 Modalità di concessione.....	30
Articolo 49 Uso delle sepolture private	32
Articolo 50 Manutenzione, canone periodico, affrancazione	33
Articolo 51 Costruzione delle opere – Termini.....	34
CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	34
Articolo 52 Divisione, Subentri	34
Articolo 53 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni - Inserimento salme, resti o ceneri in loculi già concessi a perpetuità.....	35
Articolo 54 Rinuncia a concessione di aree libere	36
Articolo 55 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	37
Articolo 56 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua	37
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	38
Articolo 57 Revoca	38
Articolo 58 Decadenza.....	38
Articolo 59 Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	39
Articolo 60 Estinzione	39
TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	40
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	40
Articolo 61 Accesso al cimitero.....	40
Articolo 62 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri...40	
Articolo 63 Responsabilità - Deposito cauzionale.....	41
Articolo 64 Recinzione aree - Materiali di scavo.....	42
Articolo 65 Introduzione e deposito di materiali	42
Articolo 66 Orario di lavoro.....	42
Articolo 67 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	42
Articolo 68 Vigilanza.....	43
Articolo 69 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	43
Articolo 70 Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie	43
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	44
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE.....	44
Articolo 71 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	44
Articolo 72 Catasto cimiteriale e registrazioni.....	44
Articolo 73 Annotazioni in catasto cimiteriale	44
Articolo 74 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	45
Articolo 75 Schedario dei defunti.....	45
CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	46
Articolo 77 Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	46

Articolo 78 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria	46
Articolo 79 Concessioni pregresse.....	46
Articolo 80 Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	47
Articolo 81 Rimesse di carri funebri - Norma transitoria	47
Articolo 82 Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune	47
Articolo 83 Sanzioni.....	48
Articolo 84 Clausola di adeguamento	48
Articolo 85 Abrogazioni.....	49

INDICE ALFABETICO DEGLI ARTICOLI

Abrogazioni	
Articolo 85.....	48
Accesso al cimitero	
Articolo 61.....	40
Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza	
Articolo 59.....	39
Affidamento dell'urna cineraria	
Articolo 36.....	23
Ammissione nei cimiteri frazionali	
Articolo 20.....	12
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	
Articolo 19.....	11
Annotazioni in catasto cimiteriale	
Articolo 73.....	44
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	
Articolo 71.....	44
Atti a disposizione del pubblico	
Articolo 6.....	6
Atti e cautele per i gestori di cimiteri comunali diversi dal comune.....	47
Autorizzazione alla sepoltura di urne	
Articolo 37.....	24
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	
Articolo 62.....	40
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	
Articolo 28.....	17
Catasto cimiteriale e registrazioni	
Articolo 72.....	44
Cippo	
Articolo 24.....	14
Clausola di adeguamento	
Articolo 84.....	48
Clausola di salvaguardia delle disposizioni comunitarie	
Articolo 70.....	43
Competenze	
Articolo 2.....	3
Concessioni pregresse	
Articolo 79.....	46
Costruzione delle opere – Termini	
Articolo 51.....	34
Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate	
Articolo 38.....	24
Decadenza	
Articolo 58.....	38
Deposito provvisorio	

Articolo 26.....	16
Deposizione della salma nel feretro	
Articolo 7.....	6
Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria	
Articolo 78.....	46
Disciplina dell'ingresso	
Articolo 40.....	25
Dispersione delle ceneri	
Articolo 35.....	22
Disponibilità dei materiali	
Articolo 33.....	20
Disposizioni di carattere generale - richiamo normativo	
Articolo 34.....	21
Disposizioni generali	
Articolo 21.....	12
Disposizioni generali – Vigilanza	
Articolo 17.....	10
Divieti speciali	
Articolo 41.....	25
Divisione, Subentri	
Articolo 52.....	34
Durata delle concessioni	
Articolo 47.....	30
Efficacia delle disposizioni del regolamento	
Articolo 77.....	45
Elenco cimiteri	
Articolo 16.....	10
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture	
Articolo 43.....	26
Estinzione	
Articolo 60.....	39
Estumulazioni	
Articolo 30.....	18
Esumazione straordinaria	
Articolo 29.....	17
Esumazioni ed estumulazioni a pagamento	
Articolo 31.....	19
Esumazioni ordinarie	
Articolo 27.....	17
Fiori e piante ornamentali	
Articolo 44.....	27
Introduzione e deposito di materiali	
Articolo 65.....	42
Inumazione	
Articolo 23.....	14
Manutenzione, canone periodico, affrancazione	
Articolo 50.....	33

Materiali ornamentali	
Articolo 45.....	27
Modalità del trasporto e percorso	
Articolo 8.....	7
Modalità di concessione	
Articolo 48.....	30
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	
Articolo 69.....	43
Oggetti da recuperare	
Articolo 32.....	20
Oggetto del regolamento	
Articolo 1.....	2
Orario	
Articolo 39.....	25
Orario dei trasporti	
Articolo 9.....	7
Orario di lavoro	
Articolo 66.....	42
Piano regolatore cimiteriale	13
Articolo 22.....	13
Presunzione di legittimazione	
Articolo 4.....	3
Recinzione aree - Materiali di scavo	
Articolo 64.....	41
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	
Articolo 74.....	45
Reparti speciali nel cimitero	
Articolo 18.....	11
Responsabilità	
Articolo 3.....	3
Responsabilità - Deposito cauzionale	
Articolo 63.....	41
Revoca	
Articolo 57.....	37
Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	
Articolo 15.....	9
Rimesse di carri funebri - Norma transitoria	
Articolo 81.....	47
Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	
Articolo 53.....	35
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	
Articolo 55.....	36
Rinuncia a concessione di aree libere	
Articolo 54.....	36
Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua	
Articolo 56.....	37
Riti funebri	

Articolo 42.....	26
Riti religiosi o civili	
Articolo 10.....	8
Sanzioni	
Articolo 83.....	48
Scadenario delle concessioni	
Articolo 76.....	45
Schedario dei defunti	
Articolo 75.....	45
Sepolture private	
Articolo 46.....	28
Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	
Articolo 80.....	46
Servizi gratuiti ed a pagamento	
Articolo 5.....	4
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione	
Articolo 67.....	42
Trasporti in luogo diverso dal cimitero	
Articolo 12.....	9
Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	
Articolo 13.....	9
Trasporto di salma in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luogo privato	
Articolo 14.....	9
Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione	
Articolo 11.....	8
Tumulazione	
Articolo 25.....	15
Uso delle sepolture private	
Articolo 49.....	31
Vigilanza	
Articolo 68.....	42

TARIFFARIO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
 ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
 CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 30/10/2015 ESECUTIVA DAL 23/10/2016

OGGETTO DELLA CONCESSIONE	RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO	IMPORTO	NOTE
Concessione in uso di loculo a posto singolo - sia "di punta" che - "di spalla" con fornitura di lastra di chiusura di colore bianco - prima fila	artt. 46 - 48	€ 3.700,00.=	
Concessione in uso di loculo a posto singolo - sia "di punta" che - "di spalla" con fornitura di lastra di chiusura di colore bianco - seconda fila	artt. 46 - 48	€ 3.800,00.=	
Concessione in uso di loculo a posto singolo - sia "di punta" che - "di spalla" con fornitura di lastra di chiusura di colore bianco - terza fila	artt. 46 - 48	€ 3.800,00.=	
Concessione in uso di loculo a posto singolo - sia "di punta" che - "di spalla" con fornitura di lastra di chiusura di colore bianco - quarta fila	artt. 46 - 48	€ 3.500,00.=	
Concessione in uso di loculo a posto singolo - sia "di punta" che - "di spalla" con fornitura di lastra di chiusura di colore bianco - quinta fila	artt. 46 - 48	€ 3.000,00.=	
Concessione in uso di loculo a posto singolo - sia "di punta" che - "di spalla" con fornitura di lastra di chiusura di colore bianco - file superiori alla quinta	artt. 46 - 48	€ 2.800,00.=	
Diritto di scelta della fila per loculi	art. 48 comma 3	€ 300,00.=	

Diritto di scelta della fila per cellette ossario o per urne cinerarie o loculi per bambini	art. 48 comma 3	€ 170,00.=	
Inserimento di ulteriore salma oltre la prima inserita in loculo doppio, triplo ecc. già a suo tempo concesso	art. 48 comma 9	€ 1.600,00.=	
Concessione in uso di cellette ossario o per urne cinerarie o loculi per bambini, file dalla prima alla quinta, con fornitura di lastra di chiusura di colore bianco	artt. 46 - 48	€ 1.200,00.=	
Concessione in uso di cellette ossario o per urne cinerarie o loculi per bambini, file superiori alla quinta o in cornice alta sopra loculi, con fornitura di lastra di chiusura di colore bianco	artt. 46 - 48	€ 1.050,00.=	
Inserimento cassetta resti o urne cinerarie oltre la prima in cellette ossario o nicchie per urne cinerarie	artt. 46 - 48	€ 350,00.=	
Riduzione o cremazione resti e contestuale inserimento di nuova salma in sepoltura già oggetto di precedente concessione	art. 48 comma 7	€ 800,00.=	
Concessione di area per la costruzione a cura e spese di privati od enti di sepolture a sistema individuale per famiglie e collettività	art. 46 comma 2	€ 5.500,00.= al metro quadrato, fino ad un massimo di quattro posti salma	
Concessione di area per la costruzione a cura e spese di privati od enti di sepolture a sistema individuale per famiglie e collettività	art. 46 comma 2	€ 2.500,00.= al metro quadrato, per ogni posto salma aggiuntivo oltre il quarto	
Diritto di inserimento cassetta resti o urna	art. 49	€ 800,00.=	

cineraria in sepoltura privata, indipendentemente dal numero di salme già in essa tumulate			
Canone di utilizzo provvisorio di loculi	art. 26	€ 50,00 per ogni periodo di 90 giorni o frazione	
Deposito cauzionale per utilizzo di loculo provvisorio	art. 26	€ 250,00.=	
Diritti di inumazione nel campo comune	art. 24	€ 250,00.=	Tariffa unica fino alla scadenza dei termini per l'esumazione comprensiva di cippo
Affidamento domiciliare ceneri	art. 36	€ 100,00.=	
Dispersione ceneri in natura, in aree riservate del cimitero, in aree private, in mare, nei laghi o nei fiumi	art. 35	€ 150,00.=	
Cremazione salme, resti indecomposti o resti mortali	art. 38	€ 150,00.=	